

## DIRITTO SOCIETARIO

### *Iter di approvazione del bilancio*

di **EVOLUTION**



Entro il prossimo 30 aprile, ossia 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2017, le società di capitali devono convocare l'assemblea dei soci per approvare il relativo bilancio di esercizio. Tuttavia, è possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni (29 giugno 2018), in presenza di "specifiche esigenze" connesse con la struttura e l'oggetto della società, se previsto dallo statuto.

Una volta approvato, il bilancio di esercizio va depositato, entro 30 giorni, presso il competente ufficio del Registro imprese, unitamente ai documenti allegati e al verbale di approvazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti in materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", un'apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le principali fasi da seguire per l'approvazione del bilancio.

Per poter approvare il bilancio è necessario che le società di capitali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio convochino l'assemblea dei soci. Tuttavia, secondo alcuni autori, quando il 120° giorno dalla chiusura dell'esercizio cade di domenica, si ritiene essere legittima la convocazione dell'assemblea il **primo giorno feriale successivo**.

Il secondo comma, dell'[articolo 2364 cod. civ.](#) stabilisce che lo Statuto può prevedere anche un maggior termine di approvazione del bilancio, ma comunque **non superiore a 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno ovvero 28 giugno per gli anni bisestili) in circostanze eccezionali, come ad esempio quando:

- la società sia tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- lo richiedono **particolari esigenze** relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Pertanto, l'obbligo di motivare il rinvio dei termini di approvazione del bilancio in presenza "particolari esigenze" vanno **individuare** caso per caso dagli **amministratori**.

L'assemblea è convocata, a seconda dell'organizzazione della società di capitali, dall'amministratore unico, o dal consiglio di amministrazione, oppure dal consiglio di gestione, ai sensi dell'[articolo 2366, comma 1, del cod. civ.](#), mediante **avviso** contenente l'indicazione del:

- **giorno;**
- **ora;**
- **luogo dell'adunanza;**
- delle materie da trattare, ossia l'**ordine del giorno**.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano indicato nello statuto **almeno 15 giorni prima** di quello fissato per l'assemblea.

Per le **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle **leggi speciali**. L'[articolo 2366, comma 3, del cod. civ.](#) stabilisce poi che lo **statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** può consentire la convocazione mediante "avviso" comunicato ai soci con **mezzi** (fax, raccomandata, e-mail, ecc.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento **almeno 8 giorni prima dell'assemblea**. In mancanza della formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (**assemblea totalitaria**). Tuttavia, in tale ipotesi *"ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato"*. In caso di inadempimento degli amministratori la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del collegio sindacale.

Per le **Srl**, invece, l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili può essere adottata, così come previsto dall'[articolo 2479 del cod. civ.](#):

- con **decisione dei soci**, mediante **consultazione "scritta"** o sulla base del consenso espresso per iscritto, se ciò risulta espressamente previsto dall'atto costitutivo. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- dall'**assemblea dei soci**, qualora l'approvazione sia riservata all'organo collegiale.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI – SINTESI

### DOVE

- Comune in cui ha sede la società;
- lo Statuto può disporre diversamente;

### COME

#### S.p.A.

- avviso pubblicato almeno 15 giorni prima in G.U.;
- avviso pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea su un quotidiano indicato nello Statuto;
- avviso comunicato con altri mezzi idonei, statutariamente indicati, che garantiscano l'avvenuto ricevimento della

**S.r.l.**

- convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea.
- avviso mediante raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- altri mezzi idonei ad assicurare la tempestiva informazione.

In merito all'**invalidità della delibera** di approvazione del bilancio ([articolo 2434-bis cod. civ.](#)) si fa riferimento a quanto previsto dagli [articoli 2377](#) e [2379 cod. civ.](#), ossia le disposizioni in materia di **annullabilità** e **nullità** delle deliberazioni.

Nel caso di **mancata redazione della relazione di bilancio da parte dell'organo di controllo** la giurisprudenza ([Cassazione, sentenza 4522/2016](#)) ha ritenuto la "mera" **annullabilità** della delibera stessa.

In sede di approvazione del bilancio, i soci devono altresì deliberare sulla **destinazione del risultato d'esercizio** (utile o perdita). In particolare, per le S.p.a., l'[articolo 2433 del cod. civ.](#) dispone "la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio". Pertanto, prima di tale deliberazione assembleare, sussiste in capo al socio un'aspettativa sugli utili che però l'assemblea può decidere di dirottare su altri impieghi o rinviarne la distribuzione.

Ai sensi dell'[articolo 2433 del cod. civ.](#) non è, pertanto, configurabile "un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea – in sede approvativa del bilancio – la facoltà di disporre l'accantonamento o l'espressa scelta normativa, correda il bilancio ma non è parte costitutiva dello stesso".

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le S.p.a.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, "principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione e non a soggetti che sono stati soci prima della deliberazione medesima ma, a quel momento, hanno perduto tale qualifica". Detti principi valgano per tutte le società di capitali "dunque anche per le s.r.l. - anche in considerazione della sostanziale omogeneità del disposto degli artt. 2433 e 2478-bis c.c., per quel che qui rileva - in contrapposizione con quanto previsto per le società di persone, in cui i soci divengono titolari della quota di utili di esercizio ipso facto dopo l'approvazione del rendiconto, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione sulla loro distribuzione" (Tribunale Milano, sentenza 9815/2015).



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Conferenza Valcarengi / Pirella